



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Verb. N. 96 del 19/12/2018

	Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi	Servizio Controllo e Partecipazioni esterne
<b>OGGETTO:</b>	PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E DELLE SCHEDE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI CUI AL MODELLO APPROVATO CON LE LINEE GUIDA 2018 DELLA CORTE DEI CONTI D'INTESA CON IL DIPARTIMENTO DEL TESORO.	

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **19.44**, in Sanremo, nella sala delle adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza **Ordinaria** ed in seduta di **Prima convocazione**, nelle persone dei Signori:

	Presenza		Presenza
1. BIANCHERI Alberto	SI		
2. IL GRANDE Alessandro	SI	14. FORMAGGINI Franco	SI
3. ROBALDO Mario	SI	15. ORMEA Fabio	SI
4. SINDONI Alessandro	SI	16. MARENCO Alessandro	SI
5. CARLUTTO Giovanna Laura	SI	17. BERRINO Giovanni	AG
6. BASSO Antonella	NO	18. SOLERIO Franco	AG
7. NURRA Valerio	SI	19. FERA Antonio	SI
8. LANTERI Alessandro	SI	20. BALESTRA Elisa	NO
9. CUTELLE' Adriana	SI	21. BAGGIOLI Simone	NO
10. BATTISTOTTI Adriano	SI	22. LOMBARDI Luca	NO
11. FARALDI Giuseppe	SI	23. ARRIGONI Paola	SI
12. NEGRO Giovanna Maria	SI	24. BALESTRA Luciana	SI
13. CARION Federico	SI	25. VON HACKWITZ Robert	SI

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott. LA MENDOLA Tommaso**.

Il Signor **IL GRANDE Alessandro** assume la presidenza e accerta che sono presenti n.**19** componenti su 25 in carica.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori:		
	presenti	assenti
<b>1 PIRERI Caterina</b>	X	
<b>2 MENOZZI Mauro</b>	X	
<b>3 BIALE Barbara</b>	X	
<b>4 NOCITA Eugenio</b>	X	
<b>5 CAGNACCI Paola</b>	X	
<b>6 SARLO Marco</b>	X	
<b>7 TRUCCO Giorgio</b>	X	

Alle ore 23.46, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione n. 147 del 14.12.2018, di cui all'oggetto, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi – Servizio Controllo e Partecipazioni esterne, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 14 dicembre 2018 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;
- b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 14 dicembre 2018 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.

La Giunta Comunale, nella seduta del 14.12.2018, Verbale n. 311, ha deciso di trasmettere al Presidente del Consiglio, per gli adempimenti di competenza, la proposta di deliberazione in oggetto.

È stato acquisito il parere della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 17.12.2018.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7.8.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato con “T.U.”), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100;

**RICHIAMATI** il Piano operativo di razionalizzazione approvato, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014, con decreto sindacale n. 7 del 31.3.2015 (e la relazione sui risultati ottenuti approvata con decreto sindacale n. 21 del 25.3.2016), nonché la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo Unico delle Società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica come previsto all'articolo 1, comma 2, T.U.;

**VISTI:**

- l'articolo 4 T.U. (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) che prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- l'articolo 4, comma 2, T.U., che prevede che nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016”;
- l'articolo 4, comma 3, T.U., che prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possano acquisire, anche in deroga al comma 1 dell'art. 4 del T.U., partecipazioni in società aventi per oggetto sociale

esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

- l'articolo 4, comma 4, T.U., che prevede che le società in house abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra indicato comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 T.U., tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- l'articolo 4, comma 9-bis, T.U., che prevede che, nel rispetto della disciplina europea, sia fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 T.U.;
- l'articolo 5 T.U. (Oneri di motivazione analitica) che prevede, al comma 1, che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- l'articolo 20 T.U. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), al comma 1, che prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il comma 2 dell'art. 20 che prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il correttivo dell'art. 26, c. 12-quinquies, T.U.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, T.U., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U..

**ATTESO** che:

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16 T.U., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite del comma 3 anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, c. 1, T.U., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (comma 3-bis);
- il comma 12-sexies dell'art. 26 T.U. prevede che, in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Sanremo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune;

**TENUTO CONTO** che il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, secondo quanto

indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di cui al modello approvato con le linee guida 2018 della Corte dei Conti d'intesa con il Dipartimento del Tesoro, allegati alla presente rispettivamente sotto le lettere A) e B) per farne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 17.12.2018, prot. gen. n. 103373 in pari data;

**RITENUTO** di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il termine del 31.12.2018, di cui all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

**DATO ATTO** che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dr. Luigi Collet, responsabile del Servizio Controllo Partecipazioni, il quale ha curato la fase istruttoria del procedimento congiuntamente al Dirigente del Settore Finanze e Partecipazioni Dott.ssa Cinzia Barillà;

**VISTI** i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, esecutiva, ad oggetto: "*Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione*";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05/02/2018 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2018";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto: "*Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e allegati. Approvazione*";
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018, i.e., ad oggetto: "*Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi dell'articolo 3 COMMA 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. Variazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis lettera e) del testo unico EELL. Variazione di cassa ai sensi dell'articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL*";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04/06/2018, i.e., ad oggetto: "RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 E ALLEGATI. APPROVAZIONE;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/06/2018, i.e., ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.7.2018, i.e., ad oggetto: "VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL TUEL. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP.";

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

## DELIBERA

- 1) di approvare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20, D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di cui al modello approvato con le linee guida 2018 della Corte dei Conti d'intesa con il Dipartimento del Tesoro, **allegati** al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere **A)** e **B)** per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere, ex art. 20, comma 3, il Piano di razionalizzazione con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., nonché di renderlo disponibile alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ex art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 3) di inviare copia del presente provvedimento alle società partecipate dal Comune di Sanremo, sia direttamente, sia indirettamente;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il termine del 31.12.2018, di cui all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

Assessore Cagnacci: La delibera che viene portata in approvazione è relativa ad un adempimento obbligatorio per legge previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 con cui è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, modificato successivamente con il D.Lgs. n. 100/2017, che ha imposto di procedere annualmente alla revisione periodica delle società partecipate possedute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, al fine di individuare quelle da dismettere in quanto non rientranti nelle categorie ammesse, ovvero prive dei requisiti che ne consentono il mantenimento. Dopo la revisione straordinaria con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, la scadenza per la prima revisione periodica è fissata dall'art. 20 al 31 dicembre 2018, e deve essere predisposta con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2, le amministrazioni pubbliche possono, nei limiti del comma 1, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente;

e) servizi di committenza.

Inoltre, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

È fatta, inoltre, salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco;

Secondo le linee guida diffuse dal MEF e condivise dalla Corte dei Conti, devono essere incluse nella revisione, anche le partecipazioni indirette se detenute attraverso una "tramite", oggetto di controllo sia solitario che congiunto da parte della pubblica amministrazione.

In questo caso sempre le linee guida del MEF invitano le Amministrazioni ad utilizzare opportune modalità di coordinamento, al fine di determinare una linea univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

In merito alle partecipazioni detenute dal Comune per S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione, Riviera Trasporti Spa, S.P.U. Spa e per queste ultime due anche relativamente alle società da loro controllate, il Comune si è confrontato con il socio di maggioranza e/o di controllo Amministrazione Provinciale, al fine di concordare le misure di razionalizzazione necessarie, sulla base della proposta deliberativa iscritta all'ordine del giorno del Consiglio provinciale convocato per domani.

Alla data del 31.12.2017, il Comune di Sanremo risulta proprietario direttamente delle seguenti società e partecipazioni societarie:

- Amaie S.p.A. (100,00%)
- Casinò S.p.A. (100,00%)
- Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%)
- Area 24 S.p.A. (43,00%), in liquidazione dal 29.6.2018
- Società di Promozione per l'Università (S.P.U.) S.p.A. (19,40%)
- Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%)
- Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese (S.P.E.I.) S.r.l. in liquidazione (10,00%)
- Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (0,875%)
- Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (I.R.E.) S.p.A. (0,32%)

e indirettamente delle seguenti società e partecipazioni societarie:

- Amaie Energia e Servizi S.r.l. posseduta da Amaie S.p.A. sino al 29.6.2017 al 100,00%, dal 30.6.2017 al 99,40%;
- Rivieracqua S.c.p.A. posseduta da Amaie S.p.A. al 40,50%
- Servizi idrici e ambientali S.r.l. posseduta da Amaie S.p.A. al 26,06%



- Centro Provinciale di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l. posseduta da Casino S.p.A. al 22,00%.

Inoltre, il Comune di Sanremo detiene per il tramite di società di cui non ha il controllo le seguenti partecipazioni indirette:

- Autostrada dei Fiori S.p.A., SITAF S.p.A., Autostrada TO-MI S.p.A. delle quali l'Autostrada Albenga Garessio Ceva, società in cui i soci pubblici detengono la minoranza delle azioni, detiene rispettivamente: 1,86%, 0,0689% e 0,067%.
- Park 24 S.r.l. in liquidazione di cui Area 24 S.p.A. in liquidazione detiene il 100%.
- Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A., SMC S.c.a.r.l., Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., Riviera Trasporti Linea S.r.l., di cui Riviera Trasporti S.p.A. detiene rispettivamente: 0,005%, 6,50%, 100%, 100%.

Dall'esito della ricognizione effettuata dagli uffici, anche mediante il confronto con gli altri soci per quelle partecipazioni non di maggioranza, si rileva la seguente situazione:

- Autostrada Garessio Ceva partecipazione venduta il 7.11.2018;
- AMAIE Spa mantenimento in previsione dell'aggregazione con Rivieracqua, la società in data 5.7.2018, ha depositato presso il Tribunale di Imperia, istanza di ammissione alla procedura di concordato in bianco.

Nell'assemblea ordinaria che si è tenuta ieri, il C.d.A. di Rivieracqua, ha presentato la prima bozza delle linee guida del piano industriale che dovrà essere depositato in Tribunale entro il 4 febbraio, avendo richiesto il maggior termine di ulteriori 60 giorni. Come ha detto prima il Sindaco il piano concordatario verrà comunque esaminato in un Consiglio comunale del prossimo mese di gennaio.

Per l'assemblea che si è tenutasi ieri, il Comune ha impartito ad Amaie indirizzi affinché il conferimento del ramo idrico avvenga:

- mediante procedure che consentano di preservare il valore del patrimonio conferito, con conseguente rideterminazione della quota di partecipazione di AMAIE in Rivieracqua, fatta salva la necessaria copertura delle perdite;
- garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del restante ramo elettrico di Amaie, tenuto conto dei necessari flussi finanziari che dovrà conseguire il ramo elettrico per sostenere il relativo debito.

Alla luce di quanto sopra, si conferma, pertanto, la necessità di proseguire la procedura di aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., avendo tali società, quale oggetto, le attività consentite all'art. 4, alla luce delle disposizioni regionali e dell'Autorità d'Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sopra delineato.

- Area 24 Spa in liquidazione, società posta in liquidazione il 29 giugno 2018. Dalla relazione presentata dai liquidatori, si evidenzia che è necessario accedere ad una procedura concorsuale che conduca la società ad una riduzione complessiva dell'indebitamento ed al pagamento dei debiti sociali attraverso la dismissione di attività "non core".
- Casinò Spa mantenimento;
- IRE Spa è stato esercitato il diritto di recesso;

- Riviera Trasporti Spa mantenimento in attesa dell'esito dell'affidamento del servizio TPL con gara pubblica e del Piano di risanamento;
- Sanremo promotion Srl: società già in liquidazione dal 2015, procedura che dovrebbe essere chiusa entro il 2019;
- Spei Srl : società già in liquidazione dal 2010;
- SPU Spa.

In merito alle partecipazioni indirette, si rileva la seguente situazione:

- per Autostrada dei Fiori Spa, SITAF Spa e ASTM Spa detenute tramite Autostrada Garessio Ceva, la problematica si ritiene esaurita avendo questo Comune venduto il 7 novembre scorso la partecipazione detenuta nella controllante;
- Amaie Energia e Servizi Srl: mantenimento;
- Rivieracqua Sspa già vista con AMAIE ;
- SEIDA Srl per la quota pari al 26,06% detenuta per il tramite di AMAIE è stato chiesto il recesso, per la quota pari al 2,1875% detenuta per il tramite di RT è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione;
- Park 24 è in liquidazione;
- Centro Provinciale di formazione Pastore Srl la quota pari al 22% detenuta per il tramite del Casinò è stata venduta il 13 aprile 2018.

Durante l'intervento dell'Assessore Cagnacci è uscita la Consigliera Arrigoni. presenti 18.

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui all'oggetto.

La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene APPROVATA ALL'UNANIMITÀ in conformità all'esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:

Presenti:	18
Astenuti:	0
Votanti:	18
Voti Favorevoli:	18
Voti Contrari:	0

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento.

La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione con sistema elettronico, viene APPROVATA ALL'UNANIMITÀ in conformità all'esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:

Presenti:	18
Astenuti:	0
Votanti:	18
Voti Favorevoli:	18
Voti Contrari:	0

IL PRESIDENTE  
(Alessandro IL GRANDE)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Tommaso LA MENDOLA)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018** / 147

Ufficio Proponente: **Controllo e Partecipazioni esterne**

Oggetto: **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA), COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E DELLE SCHEDE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DI CUI AL MODELLO APPROVATO CON LE LINEE GUIDA 2018 DELLA CORTE DEI CONTI D'INTESA CON IL DIPARTIMENTO DEL TESORO.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Controllo e Partecipazioni esterne)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Data 14/12/2018

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Cinzia Barillà

## Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Data 14/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

IL GRANDE ALESSANDRO;1;99631937813560589179701140843126502955  
Tommaso La Mendola;2;1657133